

AVVISO n.1742	06 Febbraio 2014	ETFplus - OICR indicizzati
--------------------------	------------------	-------------------------------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto : DB-X-TRACKERS
dell'Avviso

Oggetto : 'ETFplus - OICR indicizzati' - Inizio
negoziazioni 'DB-X-TRACKERS'

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Denominazione a listino ufficiale

ISIN

DB X-TRACKERS HARV CSI300 UCITS ETF (DR)

LU0875160326

Tipo strumento: ETF - Exchange Traded Fund

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazione: 10/02/2014

Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus

Segmento di quotazione: Segmento OICR APERTI INDICIZZATI - CLASSE 2

Specialista: DEUTSCHE BANK AG - IT1133

SOCIETA' EMITTENTE

Denominazione: DB-X-TRACKERS

**CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE**

vedi scheda riepilogativa

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 10/02/2014, lo strumento indicato nella scheda riepilogativa verrà inserito nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus.

Allegati:

- Scheda riepilogativa
- Documento per la Quotazione

Denominazione/Long Name	Codice ISIN	Trading Code	Instrument Id	Valuta negoziazione	Exchange Market Size	Differenziale Massimo di prezzo	Quantitativo minimo di negoziazione	Valuta denominazione	Numero titoli	Numero titoli al	Indice benchmark / sottostante	Natura indice	TER – commissioni totali annue	Dividendi (periodicità)
DB X-TRACKERS HARV CSI300 UCITS ETF (DR)	LU0875160326	RQFI	754183	EUR	18650	3 %	1	USD	12750000	16/01/14	CSI 300	PRICE	1,1 %	ANNUALE

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DEL COMPARTO

db x-trackers

società di investimento, multicomparto, di diritto lussemburghese, costituita nella forma di società anonima (*société anonyme*) qualificata come società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) secondo la tipologia degli ETF (Exchange Traded Funds) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche,

db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

Classe "1D", comparto denominato in USD

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA COPERTINA: 5 FEBBRAIO 2014

DATA DI VALIDITA' DELLA COPERTINA: DAL 6 FEBBRAIO 2014

LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO. IL PRESENTE DOCUMENTO È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DEL PROSPETTO.

db x-trackers

**DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE DI OICR APERTI INDICIZZATI ESTERI ARMONIZZATI
RELATIVO AL COMPARTO:**

db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

Classe “1D”, comparto denominato in USD

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: 5 FEBBRAIO 2014

DATA DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE: DAL 6 FEBBRAIO 2014

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA

db x-trackers è una società di investimento, multicomparto, di diritto lussemburghese, costituita nella forma di società anonima (*société anonyme*) qualificata come società di investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*) e secondo la tipologia degli ETF (*Exchange Traded Funds*) ed in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche (la "**Società**") la cui caratteristica essenziale è quella di poter essere scambiata sui mercati regolamentati.

DB Platinum Advisors, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115, Lussemburgo (la "**Società di Gestione**") è il soggetto responsabile per la gestione giornaliera del patrimonio della Società e del portafoglio dei comparti.

La Società adotta una struttura multicomparto che consente l'offerta di una molteplicità di fondi che adottano ciascuno una strategia di investimento differente (ciascuno un "**Comparto**" e collettivamente i "**Comparti**").

I Comparti della Società sono organismi di investimento collettivo del risparmio ("**OICR**") aperti armonizzati¹ classificabili come Exchange Traded Funds (ETF) in quanto caratterizzati a) da una politica di investimento che consiste nella replica di un indice di riferimento e pertanto dall'assenza di una qualsiasi attività discrezionale da parte della Società di Gestione nelle scelte di investimento (gestione passiva) e b) dal fatto che le Azioni sono ammesse alla quotazione su uno o più mercati regolamentati (il "**Mercato Secondario**").

Gli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato dalla Consob in data 14 Maggio 1999 con delibera n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") e successive modifiche (gli "**Investitori Qualificati**"), avranno la possibilità di acquistare in sede di prima emissione, direttamente dall'emittente, ovvero di riscattare successivamente presso l'emittente stesso le parti dell'ETF (il "**Mercato Primario**") mentre tutti gli altri investitori che non possono essere inclusi nella categoria poc'anzi segnalata (gli "**Investitori Retail**") potranno acquistare e vendere le Azioni esclusivamente sul Mercato Secondario (fatto salvo quanto successivamente precisato ai sensi del paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione).

L'obiettivo di investimento della classe 1D del comparto **db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)** (il "**Comparto Rilevante**"²) è quello di replicare passivamente il rendimento dell'Indice CSI300 (l' "**Indice**") un indice calcolato e gestito calcolato e pubblicato da China Securities Index Co., Ltd ("**CSI**" o l' "**Index Provider**").

¹ Si definisce "*armonizzati*" i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) esteri rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sue successive modifiche ("**Direttiva UCITS**").

² Si precisa che ogni riferimento al "Comparto Rilevante" contenuto nel presente Documento di Quotazione deve intendersi fatto unicamente alla Classe "**1D**" del comparto db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR) (ISIN: LU0875160326), che tale *termine definito* (Comparto Rilevante) viene utilizzato nel presente documento unicamente per finalità espositive.

L'Indice di Riferimento è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante che misura il rendimento delle azioni di categoria A negoziate sulla Borsa Valori di Shanghai o sulla Borsa Valori di Shenzhen. L'Indice di Riferimento è composto dai titoli delle 300 società a maggiore capitalizzazione di mercato e liquidità, selezionati dall'intero universo di azioni della categoria A quotate nella Repubblica Popolare Cinese ("**RPC**"). L'Indice di Riferimento è quotato in RenMinBi ("**CNY**").

L'investimento e la negoziazione di azioni di categoria A (che rappresentano gli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento) è effettuato da Harvest Global Investments Limited ("**HGI**" o il "**Gestore degli Investimenti**"), società registrata come "investitore istituzionale straniero qualificato in renminbi" (*Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor*, "**RQFII**") da parte della Commissione di Vigilanza e Regolamentazione Titoli del Mercato Cinese (*China Securities Regulatory Commission*, "**CSRC**").

L'Indice è un *price return index*. Un indice di tipo *price return* calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'Indice senza includere alcun dividendo o distribuzione.

La valuta di denominazione del Comparto Rilevante è il Dollaro Statunitense (USD). Le Azioni del Comparto Rilevante sono Azioni a Distribuzione (Classe "D"). Le Azioni di Classe "D" individuano le Azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione annuale dei dividendi³.

Più dettagliate informazioni sull'Indice nonché sulla metodologia utilizzata per la composizione dello stesso sono reperibili nel sito www.dbxtrackers.com e nel sito dell'*index provider* <http://www.csindex.com.cn>. Il ticker Bloomberg dell'Indice è **SHSZ300**, mentre il codice Reuters corrisponde a **.CSI300**.

Al fine di realizzare l'Obiettivo di Investimento il Comparto Rilevante utilizzerà una Politica di Investimento Diretta che prevede la replica fisica di tutto l'Indice, ovvero attraverso l'acquisto di tutti (o, in casi eccezionali, di una parte sostanziale de) gli elementi costitutivi dell'Indice e mantenendo le medesime ponderazione presenti nello stesso.

Per una valutazione dei rischi correlati ad un investimento nel Comparto Rilevante, si prega di fare riferimento alla sezione "Profilo di Rischio e di Rendimento" presente nelle Informazioni Chiave per gli Investitori ("**KIID**") nonché nella sezione Profilo dell'Investitore Tipo presente nell'Allegato sul Prodotto rilevante presente nel prospetto.

Ulteriori informazioni possono essere reperite nel KIID (*Key Investor Information Document*) rilevante e nel Prospetto completo.

2. **RISCHI**

L'investimento nelle Azioni del Comparto Rilevante deve costituire oggetto di un'attenta valutazione. Si invitano pertanto i potenziali investitori nel Comparto Rilevante ad esaminare attentamente i profili di rischio di seguito enunciati, nonché a consultare il paragrafo relativo ai Fattori di Rischio contenuto nel Prospetto della Società e nel KIID del presente Comparto Rilevante.

³ Si ricorda che la Società potrà procedere alla distribuzione dei dividendi fino a quattro volte all'anno. Si ricorda inoltre che non esiste alcun obbligo da parte della Società di procedere con la distribuzione dei dividendi.

Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere sottoscritte in sede di prima emissione da parte di Investitori Qualificati ed essere acquistate e vendute sui mercati regolamentati di quotazione, da Investitori *Retail*. La Società di Gestione nello svolgimento dell'attività di gestione dei Comparti, compatibilmente con le politiche di investimento relative al Comparto Rilevante ed in conformità con la normativa di riferimento, potrà far ricorso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati che costituiscono prodotti complessi, per i quali ci si aspetta che gli investitori tipo siano investitori informati e che abbiano conoscenza del funzionamento degli stessi. In generale, ci si aspetta che gli investitori tipo siano disposti ad assumere il rischio di perdere integralmente il capitale investito, nonché il rischio di non vedere remunerato il proprio investimento.

Le Azioni del Comparto Rilevante possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (gli "**Intermediari Autorizzati**").

Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di corretta gestione e rendicontazione degli ordini eseguiti per conto della clientela ai sensi degli articoli 49 e 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.

Rischio di investimento

L'obiettivo e la politica di investimento del Comparto Rilevante consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, replichino in via generale la prestazione dell'Indice. Non è possibile garantire che il Comparto Rilevante consegua i propri Obiettivi d'Investimento. Il valore delle Azioni del Comparto Rilevante e il rendimento che ne deriva possono crescere o diminuire così come può fluttuare il valore dei titoli nel quale il Comparto Rilevante investe. I proventi rivenienti dall'investimento in un Comparto Rilevante sono determinati calcolando gli utili generati dai titoli in portafoglio dedotte le spese sostenute, pertanto i suddetti proventi rivenienti dall'investimento in un Comparto Rilevante possono fluttuare per effetto delle variazioni di tali utili o spese.

In particolare, le Azioni del Comparto Rilevante potrebbero non correlarsi perfettamente o non avere un alto livello di correlazione con l'andamento del valore dell'indice sottostante, a causa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti fattori:

- il Comparto Rilevante deve sostenere spese e costi di vario genere (inclusi i costi di replica dell'Indice), mentre l'indice non risente di alcuna spesa;
- il Comparto Rilevante deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, le quali al contrario non incidono sulla formazione dell'indice;
- la differente tempistica tra il Comparto Rilevante e l'Indice di riferimento rispetto al momento in cui vengono imputati gli eventuali proventi.

Da ciò deriva che il rendimento del Comparto Rilevante potrebbe non riflettere la *performance* dell'indice sottostante di riferimento.

Rischio indice e rischio di liquidabilità

Non vi è garanzia che l'Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui l'Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che è concessa agli investitori che abbiano sottoscritto od acquistato le Azioni o che ne siano venuti in possesso per un qualunque altro motivo, la facoltà di richiedere il rimborso delle stesse a valere sul patrimonio della Società nei limiti e con le modalità indicate nel Prospetto e secondo quanto altresì precisato ai sensi del successivo paragrafo 4 del presente Documento di Quotazione; si ricorda inoltre che la vendita delle azioni sul mercato secondario avverrà, nei casi sopra citati, conformemente a quanto previsto dal "*Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*" (il "**Regolamento di Borsa**") e dal Prospetto.

Ai sensi dell'art. 2.2.35, comma 4, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana S.p.A. potrà revocare o sospendere la negoziazioni delle Azioni sul mercato *ETFplus*.

In determinate circostanze, il calcolo o la pubblicazione dell'Indice potrebbero essere temporaneamente interrotti o sospesi ovvero gli elementi sulla base dei quali tale calcolo o pubblicazione vengono effettuati potrebbero essere alterati o l'Indice essere sostituito.

Determinate circostanze quali l'interruzione del calcolo o della pubblicazione dell'indice sottostante, potrebbero comportare la sospensione delle negoziazioni delle Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, qualora lo reputi nell'interesse della Società e/o del Comparto Rilevante ed in ottemperanza alla legge lussemburghese, di sostituire l'attuale indice sottostante del Comparto Rilevante con un altro indice sottostante in caso di interruzione del calcolo e della pubblicazione dell'indice sottostante o di cessata esistenza dello stesso.

Inoltre, non può essere rilasciata alcuna garanzia implicita o esplicita che, nel caso in cui le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l'ammissione alla quotazione in un determinato mercato regolamentato, esse rimangano quotate o che le condizioni di quotazione non cambino con il trascorrere del tempo.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la circostanza che le Azioni del Comparto Rilevante ottengano l'ammissione alla quotazione o rimangano quotate su una borsa valori di per sé non offre alcuna garanzia relativa alla liquidità delle Azioni del Comparto Rilevante.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle azioni

Ai sensi dell'Atto Costitutivo e nei casi previsti dal Prospetto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del NAV del Comparto Rilevante, delle Azioni e/o delle Classi di Azioni e l'emissione, la vendita, il rimborso e la conversione di Azioni.

La Società si riserva la facoltà di riacquistare la totalità delle Azioni del Comparto Rilevante.

Rischio di liquidazione anticipata

La Società e ciascuno dei suoi Comparti, incluso il Comparto Rilevante, potrebbero essere soggetti a liquidazione anticipata (per una descrizione dettagliata dei casi di liquidazione della Società o di un Comparto si prega di fare riferimento ai paragrafi *II.c* e *II.d* del Capitolo "*Informazioni Generali sulla Società e sulle Azioni*" presente nella parte generale del Prospetto). Al verificarsi di tale ipotesi, l'investitore potrebbe ricevere un corrispettivo per le Azioni detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto attraverso la vendita delle stesse sul Mercato Secondario.

Rischio di Cambio

In dipendenza del fatto che l'Indice è calcolato in Renminbi (CNY)), esiste un rischio di cambio associato all'investimento nel Comparto dipendente dalle eventuali fluttuazioni di cambio tra l'Euro e la valuta di denominazione del sottostante. Per ulteriori informazioni sul rischio di cambio, si rimanda alla paragrafo successivo intitolato "*Rischio di Differenze tra il Renminbi Onshore e il Renminbi Offshore*", nella sezione "*Rischi relativi agli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese*".

Rischi relativi agli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese

Gli investitori nel Comparto devono essere a conoscenza dei seguenti rischi relativi agli investimenti nella Repubblica Popolare Cinese ("**RPC**"):

- a) *Rischi Politici, Economici e Sociali*: Qualsiasi cambiamento politico, l'instabilità sociale e gli sviluppi negativi dal punto di vista diplomatico che abbiano luogo o siano relativi alla RPC potrebbero tradursi nell'imposizione di ulteriori restrizioni governative, ivi comprese l'espropriazione di beni, l'applicazione di imposte che si traducono nella confisca o nella nazionalizzazione di alcuni degli elementi costitutivi dell'Indice di Riferimento. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che qualsiasi cambiamento nelle politiche della RPC potrebbe avere un effetto negativo sui mercati dei titoli della RPC, nonché sul rendimento del Comparto Rilevante.
- b) *Rischi Economici della RPC*: Negli ultimi anni, l'economia della RPC ha sperimentato una rapida crescita. Tuttavia, tale crescita potrebbe interrompersi e persino non interessare in modo eguale tutti i settori dell'economia della RPC. Il governo della RPC ha attuato, di volta in volta, varie misure volte a ostacolare il surriscaldamento dell'economia. Inoltre, la trasformazione della RPC da economia socialista in economia più orientata verso il mercato ha condotto a vari eventi di turbativa a livello economico e sociale nella RPC e non esiste alcuna garanzia che tale trasformazione possa continuare o avere successo. Tutti questi fattori potrebbero avere un effetto negativo sul rendimento del Comparto Rilevante.
- c) *Sistema Legale della RPC*: Il sistema legale della RPC si basa su leggi e regolamenti scritti. Tuttavia, molti di questi regolamenti e leggi non sono ancora stati oggetto di verifica e la loro applicazione rimane incerta. In particolare, la disciplina che regola gli scambi in valuta nella RPC è relativamente nuova e la sua applicazione è incerta. Tale disciplina autorizza la CSRC e l'Amministrazione Valutaria Statale (*State Administration of Foreign Exchange*, ("**SAFE**") ad interpretare discrezionalmente tali norme, il che può tradursi in maggiori incertezze sulla relativa applicazione.
- d) *Rischio dei Sistemi RQFII*

L'attuale Normativa RQFII prevede regole sui limiti agli investimenti applicabili al Comparto Rilevante. L'entità delle operazioni RQFII è relativamente elevata (con il conseguente incremento del rischio di esposizione a una minore liquidità del mercato e una significativa volatilità dei prezzi, il che determina possibili effetti sfavorevoli sui tempi e sui prezzi di acquisizione o di cessione dei titoli). I titoli *onshore* della RPC sono registrati sotto "il nome completo del gestore degli investimenti RQFII – il nome del Comparto Rilevante" in conformità alle norme e ai regolamenti pertinenti, e sono conservati in formato elettronico tramite un conto titoli presso China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ("**CSDCC**"). Il Gestore degli

Investimenti può selezionare fino a tre intermediari della RPC (ciascuno denominato un “**Intermediario della RPC**”) affinché agisca per suo conto su ciascuno dei due mercati di titoli *onshore* della RPC, nonché rivesta il ruolo di depositario (“**Depositario della RPC**”) per la custodia dei suoi attivi in conformità ai termini del Contratto di Custodia della RPC.

Nell’eventualità di un’inadempienza del rispettivo Intermediario della RPC o Depositario della RPC (direttamente o tramite un delegato) ai fini dell’esecuzione o della liquidazione di un’operazione oppure del trasferimento di fondi o titoli nella RPC, il Comparto Rilevante potrebbe subire ritardi nel recupero degli attivi con un conseguente impatto negativo sul valore patrimoniale netto del Comparto Rilevante stesso.

Non è possibile garantire in alcun modo al Gestore degli Investimenti la possibilità di ottenere ulteriori quote RQFII al fine di soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione. Conseguentemente, potrebbe essere necessario rifiutare ulteriori sottoscrizioni al Comparto Rilevante. In circostanze estreme, il Comparto Rilevante potrebbe subire perdite significative a causa di capacità di investimento limitate, oppure potrebbe non essere in grado di implementare o perseguire appieno gli obiettivi o le strategie di investimento, a causa di limiti agli investimenti RQFII, mancanza di liquidità dei mercati dei titoli della RPC e ritardo o turbativa dell’esecuzione o della liquidazione delle operazioni.

Relativamente recente è la normativa che disciplina gli investimenti RQFII nella RPC e il rimpatrio dei relativi capitali. Pertanto, l’applicazione e l’interpretazione di tali regolamenti in materia di investimenti non sono ancora state oggetto di verifica e non vi è alcuna certezza sulle modalità della loro implementazione, poiché alle autorità di vigilanza e di regolamentazione della RPC è stata conferita un’ampia discrezionalità in tale ambito, senza precedenti né certezze riguardo il suo esercizio al momento attuale o in futuro.

e) *Rischio di Intermediario della RPC e Depositario della RPC*

Gli attivi *onshore* della RPC saranno conservati dal Depositario della RPC in formato elettronico tramite un conto titoli presso CSDCC e un conto di tesoreria presso il Depositario della RPC.

Il Gestore degli Investimenti seleziona inoltre l’Intermediario della RPC per l’esecuzione di operazioni per il Comparto Rilevante sui mercati della RPC. Il Gestore degli Investimenti può nominare fino a tre Intermediari della RPC per ciascun mercato (Borsa Valori di Shanghai e Borsa Valori di Shenzhen). Qualora sia impedito al Comparto Rilevante di utilizzare il proprio Intermediario della RPC, ciò potrebbe turbare le operazioni del Comparto Rilevante e influire sulla sua capacità di replicare l’Indice di Riferimento, provocando un premio o uno sconto rispetto al prezzo di contrattazione delle Azioni sulla borsa valori interessata. Il Comparto Rilevante potrebbe inoltre subire perdite a causa delle azioni od omissioni del proprio Intermediario o dei propri Intermediari della RPC oppure del Depositario della RPC ai fini dell’esecuzione o della liquidazione di operazioni oppure del trasferimento di fondi o titoli. Ferme restando le leggi e le normative applicabili nella RPC, il Depositario provvederà ad assicurare che il Depositario della RPC disponga di procedure adeguate per la salvaguardia degli attivi del Comparto Rilevante.

In conformità alla Normativa RQFII e alla prassi del mercato, i conti titoli e i conti di tesoreria per il Comparto Rilevante nella RPC devono essere mantenuti sotto “il nome completo del gestore degli investimenti RQFII – il nome del Comparto Rilevante”. Sebbene il Comparto Rilevante abbia ottenuto un parere legale positivo riguardo il proprio titolo di proprietà degli attivi su tali conti titoli, non è possibile considerare conclusivo tale parere in quanto la Normativa RQFII è soggetta all’interpretazione delle autorità competenti nella RPC.

Si fa presente agli investitori che la liquidità depositata sul conto di tesoreria del Comparto Rilevante presso il Depositario della RPC non sarà separata, ma rappresenterà un debito dovuto dal Depositario della RPC al Comparto Rilevante in qualità di depositante. Tale liquidità si andrà a integrare con la liquidità appartenente ad altri clienti del Depositario della RPC. Nell’eventualità di fallimento o liquidazione del Depositario della RPC, il Comparto Rilevante non avrà diritti di proprietà sulla liquidità depositata su tale conto di tesoreria e diverrà un creditore ordinario, al pari di tutti gli altri creditori chirografari del Depositario della RPC. Il Comparto Rilevante potrebbe affrontare difficoltà e/o riscontrare ritardi nel recupero di tale credito, oppure potrebbe non essere in grado di effettuarne una riscossione parziale o totale, nel qual caso subirà perdite.

f) *Rischio di rimpatrio*

I rimpatri RQFII in rapporto ai fondi che, al pari del Comparto Rilevante, sono gestiti in CNY, sono consentiti giornalmente e non sono soggetti a periodi di attesa né previa approvazione. Non vi è però alcuna garanzia che in futuro le leggi e le normative della RPC non cambino o che non vengano imposti limiti ai rimpatri. Eventuali restrizioni al rimpatrio dei capitali investiti e degli utili netti potrebbero influire sulla capacità del Comparto Rilevante di soddisfare le richieste di rimborso.

g) *Rischio della Quota RQFII*

Il Comparto Rilevante utilizzerà la quota RQFII del Gestore degli Investimenti concessa ai sensi della Normativa RQFII. Tale quota RQFII è limitata. Salvo che il Gestore degli Investimenti riesca ad acquisire un’ulteriore quota RQFII, potrebbe pertanto essere necessario sospendere le sottoscrizioni di Azioni. In tal caso è possibile che il prezzo di contrattazione di un’Azione sulla borsa valori interessata sia negoziato a un premio significativo rispetto al Valore Patrimoniale Netto intra-giornaliero di ciascuna Azione (il che potrebbe inoltre ingenerare una deviazione imprevista del prezzo di contrattazione delle Azioni sul mercato secondario rispetto al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni interessate).

h) *Controllo Governativo della Conversione Valutaria e Andamento Futuro dei Tassi di Cambio:*

A partire dal 1994, la conversione di CNY in USD si è basata sui tassi stabiliti dalla Banca Popolare della Cina, i quali sono determinati giornalmente a seconda del tasso di cambio del mercato interbancario della RPC del giorno precedente. Il 21 luglio 2005, il governo della RPC ha introdotto un sistema gestito a tassi di cambio fluttuanti per permettere l’oscillazione di valore del CNY nei limiti di una fascia regolamentata in base alla domanda e offerta del mercato, nonché con riferimento a un paniere di valute. Non è possibile garantire in alcun modo che in futuro il tasso di cambio del renminbi *onshore* non sia soggetto a oscillazioni considerevoli rispetto al dollaro USA o ad altre valute estere. Secondo le aspettative, un apprezzamento del

renminbi *onshore* rispetto al dollaro USA porterebbe a un incremento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto Rilevante che sarebbe denominato in USD.

i) *Rischio di Differenze tra il Renminbi Onshore e il Renminbi Offshore*

Sebbene siano la medesima valuta, il renminbi *onshore* ("CNY") e il renminbi *offshore* ("CNH") sono negoziati su mercati diversi e separati. Il CNY e il CNH sono negoziati a tassi differenti e il loro andamento potrebbe non evolversi nella stessa direzione. Nonostante la crescita dell'ammontare di renminbi detenuto offshore (ossia esternamente alla RPC), non è possibile la rimessa libera di CNH nella RPC e tale valuta è soggetta ad alcune limitazioni (e viceversa). Si ricorda agli investitori che le sottoscrizioni e i riscatti avverranno in USD e saranno convertiti da/in CNH con le spese di cambio associate a tale conversione e il rischio di una potenziale differenza tra i tassi del renminbi *onshore* e del renminbi *offshore* a loro carico. Anche la liquidità e il prezzo di contrattazione del Comparto Rilevante potrebbero essere influenzati negativamente dal tasso e dalla liquidità del renminbi esternamente alla RPC.

j) *Dipendenza dal Mercato di Negoziazione delle Azioni A:*

La disponibilità di un mercato di negoziazione caratterizzato da liquidità per le azioni di categoria A potrebbe dipendere dall'offerta e dalla domanda di tali titoli. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la Borsa Valori di Shanghai e la Borsa Valori di Shenzhen, dove sono negoziate le azioni di categoria A, sono in fase di evoluzione e sia la capitalizzazione di mercato, sia i volumi di trading su tali piazze sono inferiori rispetto a quelli dei mercati finanziari più sviluppati. La volatilità e le difficoltà di liquidazione sui mercati delle azioni A potrebbero causare un'oscillazione significativa dei prezzi dei titoli negoziati su tali mercati e pertanto variazioni del Valore Patrimoniale Netto del Comparto Rilevante.

k) *Rischio dei Mercati Controllati*

Il Comparto Rilevante potrebbe investire in titoli per i quali la RPC impone limitazioni o restrizioni alla proprietà o alla partecipazione estera. Tali vincoli o limiti legali e normativi potrebbero esercitare effetti negativi sulla liquidità e sulla performance delle partecipazioni del Comparto Rilevante a confronto con la performance dell'Indice di Riferimento. Ciò potrebbe incrementare il rischio di *tracking error* e, nel peggiore dei casi, il Comparto Rilevante potrebbe non essere in grado di conseguire l'obiettivo di investimento e/o potrebbe essere costretto a rifiutare ulteriori sottoscrizioni.

l) *Rischio di Differenza dell'Orario di Contrattazione dei Mercati per le Azioni A*

Le differenze tra gli orari di contrattazione delle borse valori estere (es. Borsa Valori di Shanghai e Borsa Valori di Shenzhen) e la borsa valori pertinente potrebbero aumentare il livello di premio/sconto del corso azionario rispetto al relativo Valore Patrimoniale Netto, in quanto se una borsa valori della RPC è chiusa mentre la borsa valori interessata è aperta, potrebbe non essere disponibile il livello dell'Indice di Riferimento.

I prezzi quotati dal *market maker* della borsa valori pertinente sarebbero quindi rettificati per tenere conto di eventuali rischi di mercato maturati a causa di una tale indisponibilità del livello dell'Indice di Riferimento e, di conseguenza, potrebbe

essere superiore il livello di premio o sconto del corso azionario del Comparto Rilevante rispetto al relativo Valore Patrimoniale Netto.

m) *Rischio di Sospensione del Mercato delle Azioni A*

È possibile di volta in volta acquistare o vendere le azioni A del Comparto Rilevante soltanto dove è consentito vendere o acquistare le azioni A in questione sulla Borsa Valori di Shanghai o sulla Borsa Valori di Shenzhen, secondo quanto opportuno. Poiché il mercato delle azioni di categoria A è considerato volatile e instabile (con il rischio di sospensione di un titolo specifico o di intervento governativo), è possibile che ne siano turbati anche la sottoscrizione e il rimborso delle Azioni. Non è probabile che un Partecipante Autorizzato riscatti o sottoscriva azioni qualora ritenga possibile un'indisponibilità di azioni di categoria A.

n) *Rischio di Modifiche dell'Imposizione Fiscale nella RPC*

Il Governo della RPC ha implementato numerose politiche di riforma fiscale negli ultimi anni. Le attuali leggi e normative fiscali potrebbero essere riviste o emendate in futuro. Una revisione o un emendamento delle leggi e normative fiscali potrebbe influire sui proventi, al netto delle imposte, delle società della RPC e degli investitori esteri in tali aziende.

o) *Rischio di Intervento e Limitazione del Governo*

I governi e le autorità di regolamentazione potrebbero intervenire sui mercati finanziari, ad esempio imponendo restrizioni agli scambi, vietando la vendita allo scoperto senza provvista di titoli garantita o sospendendo la vendita allo scoperto per determinati titoli. Ciò potrebbe influire sulle operazioni e attività di *market making* del Comparto Rilevante, oltre ad avere un impatto imprevedibile sul Comparto Rilevante stesso. Inoltre, tali interventi sul mercato potrebbero avere un influsso deleterio sul *market sentiment* che potrebbe a sua volta incidere sulla performance dell'Indice di Riferimento e/o del Comparto Rilevante.

p) *Rischio di Regime Fiscale della RPC*

Negli ultimi anni, il governo della RPC ha introdotto varie politiche di riforma della disciplina fiscale, inoltre le leggi e i regolamenti fiscali esistenti potrebbero essere rivisti o modificati in futuro. Qualsiasi modifica alle politiche fiscali potrebbe ridurre i proventi al netto delle imposte delle società della RPC alle quali è collegato il rendimento del Comparto Rilevante. Inoltre, sebbene la ritenuta alla fonte sui dividendi, sui bonus e sugli interessi pagati agli investitori sia stata ora confermata dall'Amministrazione Fiscale Statale della RPC (*State Administration of Taxation*, "SAT"), si richiama l'attenzione sul fatto che la posizione degli investitori RQFII con riferimento al regime fiscale nella RPC del capital gain e degli utili (diversi da dividendi, bonus e interessi) non può essere determinata con certezza.

Alla luce dell'incertezza riguardo il regime di imposta sul reddito del capital gain generato dalla cessione di titoli della RPC e al fine di soddisfare tale potenziale passività fiscale associata al capital gain, il Gestore degli Investimenti si riserva il diritto di creare un accantonamento fiscale (*Capital Gains Tax Provision* o "CGTP") per tali utili o redditi e di trattenere l'imposta per conto del Comparto Rilevante. Al momento attuale, il Gestore degli Investimenti creerà un accantonamento pari al 10% per conto del Comparto Rilevante in rapporto a potenziali imposte sul capital

gain degli investimenti del Comparto Rilevante. L'importo dell'accantonamento effettivo sarà divulgato nei bilanci semestrale e annuale del Comparto Rilevante. Si ricorda agli investitori che tale accantonamento potrebbe essere eccessivo o inadeguato a soddisfare le effettive passività fiscali nella RPC per gli investimenti eseguiti dal Comparto Rilevante. Pertanto, gli investitori potrebbero trovarsi in posizione di vantaggio o di svantaggio a seconda delle regole definitive delle autorità fiscali competenti nella RPC.

Inoltre, il Gestore degli Investimenti intende creare il relativo accantonamento sui dividendi e sugli interessi delle azioni di categoria A qualora l'imposta sui dividendi non sia trattenuta alla fonte al momento della riscossione di tale reddito. Le effettive aliquote fiscali imposte dalla SAT potrebbero essere diverse e variare nel corso del tempo. Esiste la possibilità che le regole vengano cambiate con l'applicazione retroattiva delle imposte. In tal caso, un accantonamento per l'imposizione fiscale creato dal Gestore degli Investimenti potrebbe rivelarsi eccessivo o inadeguato a soddisfare le passività fiscali definitive nella RPC.

Gli Azionisti potrebbero pertanto trovarsi in posizione di vantaggio o di svantaggio a seconda delle passività fiscali finali, del livello dell'accantonamento e del momento in cui le azioni sono state sottoscritte e/o riscattate. Se l'effettiva aliquota fiscale applicabile prelevata dalla SAT fosse superiore a quella prevista dal Gestore degli Investimenti con una conseguente inadeguatezza dell'ammontare dell'accantonamento fiscale, si ricorda agli investitori che il Valore Patrimoniale Netto del Comparto Rilevante potrebbe risentirne in misura superiore all'ammontare dell'accantonamento fiscale in quanto sarà in ultima analisi il Comparto Rilevante a dover sostenere le ulteriori passività fiscali. In tal caso, gli Azionisti nuovi e già esistenti si troverebbero in posizione di svantaggio.

D'altra parte, qualora l'effettiva aliquota fiscale prelevata dalla SAT fosse inferiore a quella prevista dal Gestore degli Investimenti con una conseguente eccedenza dell'ammontare dell'accantonamento fiscale, gli Azionisti che avessero riscattato le azioni prima della regola, decisione o guida della SAT in tale ambito si troverebbero in posizione di svantaggio poiché si sarebbero accollati la perdita rappresentata dall'accantonamento eccessivo del Gestore degli Investimenti. In tal caso, gli Azionisti nuovi e già esistenti potrebbero ottenere un beneficio qualora la differenza tra l'accantonamento fiscale e l'effettiva passività fiscale ai sensi dell'aliquota fiscale inferiore potesse essere restituita al Comparto Rilevante sotto forma di attivi. A prescindere dalle precedenti disposizioni, gli Azionisti che avessero già riscattato le loro azioni del Comparto Rilevante prima della restituzione di eventuali eccedenze dell'accantonamento al Comparto Rilevante stesso non avrebbero la possibilità né il diritto di rivendicare una quota di tale eccedenza.

q) *Principi Contabili e di Rendicontazione:*

Le procedure e i principi contabili, di auditing e di rendicontazione finanziaria applicabili alle società nella RPC possono differire da quelli applicabili in paesi dotati di mercati finanziari più sviluppati. Tali differenze possono riguardare ambiti quali l'applicazione di diversi metodi di valutazione per le proprietà e gli attivi come anche i diversi requisiti ai fini della divulgazione delle informazioni agli investitori.

3. **AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI**

Con provvedimento n. **LOL - 001882** del 28 Gennaio 2014, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETF*plus*), segmento OICR aperti indicizzati - Classe 2, e con successivo avviso ha comunicato la data di inizio delle negoziazioni del Comparto Rilevante.

4. **NEGOZIABILITA' DELLE AZIONI**

La negoziazione delle Azioni del Comparto Rilevante si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., ETF*plus*, segmento OICR aperti indicizzati - Classe 2 dalle 09.00 alle 17.25 ora italiana (*negoziazione continua*) e dalle 17.25 alle 17.30 (*asta di chiusura*), consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni del Comparto Rilevante tramite gli Intermediari Autorizzati.

Le Azioni del Comparto Rilevante sono state ammesse a quotazione sul mercato regolamentato di Londra e Francoforte (*market maker*: Deutsche Bank AG, filiale di Londra).

Gli Investitori *Retail* avranno peraltro la possibilità di vendere le Azioni del Comparto Rilevante anche su uno degli altri mercati regolamentati su cui le stesse sono quotate a patto che gli Intermediari Autorizzati siano abilitati ad operare sui suddetti mercati.

Le Azioni del Comparto Rilevante acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate agli Investitori Retail a valere sul patrimonio dell'ETF salvo che non ricorrano determinate situazioni eventualmente previste dalla normativa applicabile o dalle linee guida dell'autorità di vigilanza competente.

Si precisa che le sottoscrizioni minime indicate nell'Allegato sul Prodotto rilevante presente nel Prospetto non si applicheranno alle negoziazioni effettuate sul Mercato Secondario.

La quotazione delle Azioni del Comparto Rilevante sul mercato ETF*plus* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. consente agli investitori di comprare tali Azioni, in qualsiasi momento durante il consueto orario di negoziazione. Gli investitori devono tenere presente che le ordinarie commissioni e spese di negoziazione saranno dovute agli Intermediari Autorizzati ogni qual volta vengano effettuati acquisti o vendite sul Mercato Secondario.

Il regolamento delle Azioni negoziate sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. avverrà tramite Monte Titoli S.p.A..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190, gli Intermediari Autorizzati rilasciano agli Investitori *Retail*, quanto prima e comunque al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine ovvero nel caso in cui gli Intermediari Autorizzati debbano ricevere conferma da un terzo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della suddetta conferma, un avviso, su supporto duraturo, che confermi l'esecuzione dello stesso e che contenga, se pertinenti, le informazioni di cui all'art. 53, comma 6 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.

Per quanto riguarda le commissioni di negoziazioni si rinvia al successivo paragrafo 8 ("Oneri a carico degli investitori, agevolazioni, regime fiscale").

Non è prevista la facoltà di richiedere la conversione delle Azioni del Comparto Rilevante in Azioni di altro comparto.

La Società provvede a comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11,00 di ciascun giorno di borsa aperta il valore del NAV per quota del Comparto Rilevante relativo al giorno di borsa aperta precedente ed il numero di Azioni in circolazione.

La Società provvede a pubblicare senza indugio le informazioni relative ai Comparti conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile ed in particolare dagli articoli 22 e 103-bis del Regolamento Emittenti e dall'articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'acquisto o la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi "online" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'Intermediario Autorizzato rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta esecuzione degli ordini tramite Internet, in conformità con quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera del 29 ottobre 2007, n. 16190.

L'utilizzo di Internet per l'acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

5.1 CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE AZIONI

Le Azioni sono state dematerializzate ed immesse nel relativo sistema di gestione accentrata tramite Clearstream AG. Il codice ISIN indicato di seguito identifica le Azioni del Comparto Rilevante,

Comparto Rilevante	ISIN
db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR) (Classe "1D")	LU0875160326

A seguito dell'ammissione alle negoziazioni sul Mercato *ETFplus*, le Azioni del Comparto Rilevante non potranno essere rappresentate da titoli, in conformità a quanto disposto dall'articolo 83**bis** del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli articoli 11 e 16 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia recante la Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle Relative Società di Gestione del 22 Febbraio 2008 (il "**Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia**"). La negoziazione presso Borsa Italiana comporterà altresì l'obbligo di deposito accentrato delle Azioni ivi negoziate presso la Monte Titoli S.p.A. e pertanto la circolazione delle Azioni sarà regolata dalle convenzioni tra la Monte Titoli S.p.A. ed il menzionato sistema di gestione accentrata Clearstream AG, presso il quale Monte Titoli S.p.A. intrattiene un conto omnibus ai sensi degli articoli 15 e 63 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia.

6. **SPECIALISTI**

Deutsche Bank AG, London Branch, con sede legale in Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Regno Unito, è stata nominata con apposita convenzione operatore “Specialista”, relativamente alla quotazione delle Azioni sul Mercato *ETFplus*. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., l’operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni sul Mercato *ETFplus* assumendo l’obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni del Comparto Rilevante secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.

7. **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI**

Durante lo svolgimento delle negoziazioni la Borsa di Francoforte calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto Rilevante, aggiornandolo ogni 15 secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli dell’Indice.

I dati relativi all’iNAV del Comparto Rilevante calcolato in euro da Deutsche Börse sono diffusi alla pagina Reuters **X2D7INAV.DE** (*Reuters RIC iNAV*).

Le Azioni del Comparto Rilevante sono Azioni a Distribuzione (Classe “D”) che prevedono la distribuzione annuale dei dividendi.

L’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

B) **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

8. **ONERI A CARICO DEGLI INVESTITORI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE**

8.1 Le commissioni di gestione indicate nel KIID dei Comparti sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel Mercato Secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l’operazione. Si richiama l’attenzione degli investitori sulla possibilità che l’eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel Mercato Secondario in una certa data e l’iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.

8.2 Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell’articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77, così come modificato dall’articolo 8, comma 5, del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dall’investimento in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di

cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 20 per cento. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, e di cessione o di liquidazione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni, al netto del 37,5 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti *white listed*). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati dell'Unione Europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta *white list*) nei titoli medesimi. Detta percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. La ritenuta e' applicata a titolo di acconto nei confronti di a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.

- 8.3 Con Risoluzione n.139/E del 7 maggio 2002, il Ministero delle Finanze ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote/azioni degli ETF. In particolare in caso di OICR esteri a gestione passiva di tipo indicizzato, la ritenuta di cui all'articolo 10-ter della legge n.77 del 1983 deve essere applicata dall'Intermediario Autorizzato e non dall'eventuale banca corrispondente in quanto:

- (A) le azioni o le quote di partecipazione a tale tipo di OICR, necessariamente dematerializzate, sono subdepositate presso la Monte Titoli S.p.A.; e
- (B) i flussi derivanti dai proventi periodici e dalla negoziazione di tali titoli non coinvolgerebbero l'eventuale banca corrispondente, dato che
 - (1) la società di gestione estera (o altro soggetto incaricato) accredita i proventi periodici dell'OICR a Monte Titoli S.p.A. in proporzione al numero di Azioni subdepositate presso di essa;
 - (2) la società Monte Titoli S.p.A. accredita tali proventi agli Intermediari Autorizzati in proporzione al numero di Azioni dell'OICR subdepositate; e
 - (3) gli Intermediari Autorizzati accreditano, infine, i suddetti proventi agli investitori in misura proporzionale al numero delle Azioni detenute.

- 8.4 Il trasferimento di Azioni, a seguito di successione *mortis causa* o per donazione, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto delle Azioni:
- (C) trasferimenti in favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di Euro: 4 per cento;
 - (D) trasferimenti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 Euro: 6 per cento;
 - (E) trasferimenti in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
 - (F) trasferimenti in favore di altri soggetti: 8 per cento;
 - (G) se il beneficiario di detti trasferimenti è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 Euro.
 - (H) Il valore delle Azioni che sarà considerato ai fini della determinazione della base imponibile sarà il NAV per Azione pubblicato secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il NAV per Azione della Società viene pubblicato quotidianamente sul sito Internet della Società al seguente indirizzo: www.dbxtrackers.it.

Le modalità di calcolo del NAV sono indicate nella Sezione “Amministrazione della Società” contenute nel Prospetto della Società.

10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

I seguenti documenti ed i successivi eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società (www.dbxtrackers.it) nonché, con esclusione delle relazioni annuali e semestrali, sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it):

- l'Atto Costitutivo della Società;
- il Documento di Quotazione;
- il Prospetto della Società;
- il KIID del Comparto Rilevante in lingua italiana;
- la relazione annuale e semestrale, ove disponibile.

La Società fornirà agli Investitori *Retail*, su richiesta indirizzata a 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo ed a spese degli stessi, tramite posta o in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, una copia dei sopra citati documenti.

La Società pubblica su *Il Corriere della Sera*, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto e dei KIID pubblicati.

Sullo stesso quotidiano vengono, inoltre, pubblicati, nella loro traduzione in lingua italiana ed entro lo stesso termine di pubblicazione in Lussemburgo, gli eventuali avvisi relativi a modifiche apportate al Prospetto pubblicato, nonché gli altri avvisi inerenti la partecipazione nella Società richiesti dalla normativa lussemburghese.

11. INFORMAZIONI GENERALI

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nel presente Documento per la Quotazione hanno lo stesso significato attribuito ai medesimi nel Prospetto.

Milano, 5 FEBBRAIO 2014

Per db x-trackers

Per delega dei Legali Rappresentanti

Avv. Enrico Leone